

Ente acque della Sardegna

(L.R. 6 dicembre 2006, n°19)

Il Commissario Straordinario

Oggetto: Riesame delibera commissariale n°28 del 20 aprile 2012 avente ad oggetto-“ Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n°15”- Adeguamento ex art.14 legge regionale 22 dicembre 2011, n°27, secondo modalità dettate dalla Giunta regionale con la delibera n°12/16 del 20 marzo 2012 “.

L'anno 2012, il giorno diciannove, del mese di settembre nella sede di Cagliari, via Mameli, 88, il Commissario Straordinario Dott. Davide Galantuomo, nominato con delibera della Giunta Regionale n. 34/32 del 18/8/2011 e successivo decreto del Presidente della Regione n. 96 del 7 settembre 2011;

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 e ss.mm, con la quale l'Ente Autonomo del Flumendosa (istituito con R.D.L. 17.05.1946 n° 498 e regionalizzato con la L.R. 08.05.1984 n°17) è stato trasformato in Ente acque della Sardegna (Enas), quale ente strumentale della Regione per la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 128 del 14.11.2008, con il quale è stato approvato lo Statuto dell'Ente Acque della Sardegna;

VISTA la L.R. 15.05.1995 n° 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali e ss.mm.;

VISTA la L.R. 23.08.1995 n° 20 di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale e ss.mm.;

VISTA la L.R. 13.11.1998, n° 31 di disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.;

VISTA la Legge ed il Regolamento di contabilità Generale;

VISTA la L. R. 2.08.2006, n° 11 in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna e ss.mm.;

VISTA la Delibera CdA dell'Ente n° 51 del 7.7.2008 con la quale è stata approvata la “Struttura organizzativa, la dotazione organica dirigenziale e la dotazione organica del personale”, successivamente integrata e parzialmente modificata con le Delibere CdA n. 3/09 del 9.1.2009, n. 49/09 del 13.7.2009 e n. 96/09 dell'11.12.2009;

VISTA la Delibera CdA n. 51/10 del 28.09.2010 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Gestione Nord, ex art. 28 della L.R. n. 31 del 13.11.1998, con decorrenza 1 novembre 2010 e per un quinquennio;

VISTE le delibere dalla n. 66 alla n. 69 e dalla n. 72 alla n. 74 del 29 ottobre 2008, e n. 22 del 23.03.2009 con le quali il CdA ha attribuito ai dipendenti di categoria D le funzioni temporanee di Direttore di Servizio, ai sensi dell'articolo 20 comma 11 della L.R. 4 maggio 2006 n. 4 e successive modifiche, sino alla scadenza del 31.7.2009, prorogata sino al 31.7.2011 con delibera CdA n. 58/09 del 28.7.2009, successivamente prorogata al 31.10.2012 con la Delibera CdA n. 52/10 del 28.09.2010;

VISTI la delibera della Giunta Regionale n. 34/32 del 18.08.2011 e il decreto del Presidente della Regione n. 96 del 07.09.2011 con i quali il Dott. Davide Galantuomo è stato nominato Commissario Straordinario dell'Ente;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n° 16 del 15.11.2011 con le quali sono state attribuite per un quinquennio le seguenti funzioni dirigenziali: Direttore del Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche; - Direttore del Servizio Gestione Sud;

VISTE le delibere del Commissario Straordinario nn. 23 del 9.12.2011 e 2 del 11.01.2012 con cui sono state attribuite le funzioni di dirigente di staff della Direzione Generale ad un dipendente di categoria D, ex art. 28 della L.R. 31/1998 modificato da art. 4, commi 5 e 6 L.R. n. 16/2011, sino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza e comunque per un periodo massimo di due anni a decorrere dal 9 gennaio 2012;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 19 del 20 febbraio 2012 con cui sono state attribuite le funzioni temporanee di direttore del Servizio Affari Generali a funzionario di categoria D, ex art. 28 della L.R. 31/1998 come modificato dall'art. 4, commi 5 e 6 L.R. n. 16/2011, fino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale e comunque per un periodo massimo di due anni a decorrere dal 20 febbraio 2012;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 20/22 del 15 maggio 2012 e il decreto del Presidente della Regione n. 61 del 23 maggio 2012 con cui è stato prorogato il regime commissariale dell'Ente e nominato il dott. Davide Galantuomo Commissario Straordinario per sei mesi;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 23/12 del 15 marzo 2012 concernente “Approvazione bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014” resa esecutiva dalla G.R. con delibera n. 20/39 del 15 maggio 2012 esclusivamente per la parte relativa al bilancio annuale, mentre, in merito al Bilancio pluriennale 2012-2014, la stessa G.R. ha sospeso il parere, condizionando l'esame del Bilancio pluriennale alle modifiche che saranno apportate in seguito alla conclusione dell'iter di definizione del Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici per l'acqua all'ingrosso per l'anno 2012 (con la

Il Commissario Straordinario
F.to Dott. Davide Galantuomo

stessa delibera la G.R. ha invitato l'Ente ad adeguare, entro 30 giorni, alcune voci del bilancio annuale secondo le indicazioni degli Assessorati competenti in materia di bilancio e di personale);

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 45 del 26 giugno 2012 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Programmazione e Telecontrollo, ex art. 28 della L.R. n. 31 del 13.11.1998, con decorrenza 1° luglio 2012 e per un quinquennio;

VISTO l'articolo 30 comma 1 della L.R.31 del 1998 il quale dispone che, in caso di vacanza del titolare, le funzioni di Direttore Generale sono esercitate dal Direttore di Servizio con maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale;

DATO ATTO che il dirigente Direttore di Servizio con maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale è l'ing. Franco Ollargiu;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 43 del 14 giugno 2012 concernente "Approvazione 1^ variazione di bilancio e storno bilancio di previsione per l'esercizio 2012 in ottemperanza alle prescrizioni della deliberazione della Giunta Regionale n. 20/39 del 15.05.2012" resa esecutiva per decorrenza dei termini il 23 luglio 2012;

Premesso che con delibera commissariale n°28 del 20 aprile 2012 si adottava il nuovo testo regolamentare del Fondo integrativo del trattamento di fine rapporto ENAS, quale adeguamento alle disposizioni contenute all'art. 14 della legge regionale 22 dicembre 2011, n°27, al cui contenuto integralmente si rinvia con il presente atto;

Atteso che la delibera veniva sottoposta al controllo preventivo di legittimità di cui alla legge regionale n°14/1995 e ss.mm. e ii;

Vista la nota pr. 11644/11.5.2012 dell'Assessore regionale Affari Generali e Personale, che esprime parere negativo all'ulteriore corso del provvedimento, sollevando i rilievi sinteticamente riassumibili nei seguenti punti:

- a)-mancata cristallizzazione del maturato del TFR ante 2012 ;
- b)-mancata riduzione della aliquota a carico ente ;
- c)-mancata preclusione iscrizione al fondo personale assunto dal 1 gennaio 2012;
- d)-non corretto termine decorrenza nuove disposizioni (1 aprile 2012, in luogo di: 1 gennaio 2012);
- e)-alimentazione fondo con trattamento fine rapporto licenziato per motivi disciplinari;
- f)-violazione sistema contributivo in relazione ai saldi individuali;
- g)-uso non idoneo di alcuna terminologia in relazione a particolari tipologie di prestiti;

Preso atto del contenuto dei rilievi di cui sopradetto;

Verificato che in relazione al rilievo di cui al punto e), lo stesso, in quanto fondato, non possa che essere accolto eliminando l'art.4 comma 1 lettera e) dal nuovo regolamento da riadottare ; mentre, per quanto concerne altri rilievi di carattere sostanziale , fosse doveroso acquisire un parere legale da parte dell'Avvocatura Distrettuale onde adottare in sede di riesame, un provvedimento che garantisca i profili di legittimità in contestazione;

Vista la nota di richiesta del parere legale, inoltrata all'Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 31 maggio u.s.(pr. ENAS 7200/31.5.2012);

Visto il testo del parere legale acquisito in data 14 settembre 2012 (pr. ENAS 11678/14/9/2012) ove, sostanzialmente si affermano due concetti fondamentali . Il primo, rappresentato dalla sostanziale diversità tra il FITQ regionale e il Fondo di accumulo ENAS, per cui quest'ultimo possa conservare immutate le prestazioni integrative del TFR; il secondo, da considerare nell'ipotesi in cui si dia applicazione anche all'ente delle disposizioni introdotte con la legge di riforma. Ossia, che l'interpretazione delle disposizioni stesse non possa che essere costituzionalmente orientata per evitare che si sostanzino profili di illegittimità costituzionale .

Il parere legale, infatti, rilevata preliminarmente la *ratio* della legge di riforma, ossia, la finalità del legislatore regionale di conservare la distinzione degli ordinamenti di ciascuno degli enti regionali e la differenziazione dei rispettivi fondi (sia in ordine alla loro tipologia, sia in ordine alla natura delle prestazioni rispettivamente erogate), evidenzia come la stessa risulti disattesa in base ai rilievi mossi al provvedimento ENAS , che si fondano sul presupposto che ci si trovi in presenza di una serie di parametri omogenei, che consentano di assimilare la natura e le prestazioni del F.I.T.Q. con la natura e le prestazioni erogate dai Fondi dei diversi enti regionali. Mentre invece, la natura e la tipologia del Fondo ENAS, in quanto fondo di accumulo integrativo del solo TFR, rispetta già il metodo contributivo imposto dalla riforma della previdenza complementare. Per cui, prosegue sempre il parere dell'Avvocatura, l'ENAS, può del tutto legittimamente conservare le prestazioni integrative del TFR previste dal proprio Fondo di accumulo.

Mentre, qualora si volesse dare applicazione alle nuove disposizioni anche al Fondo ENAS, ad avviso del parere legale , il testo dell'art. 3 del Regolamento adottato dovrebbe essere modificato rispetto alla formulazione iniziale in quanto non conforme al dettato dell'art. 2 della legge in esame. Stante la facoltatività introdotta dall'art. 2 della L.R. n. 27/2011 per i nuovi assunti e la obbligatoria conservazione della iscrizione al Fondo per i soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della legge, si legge: *"sarà consequenziale ammettere che questi ultimi possano conservare il regime progressivo . In caso contrario, la disposizione regionale sembrerebbe irrimediabilmente affetta da vizio di illegittimità costituzionale per violazione dei principi vigenti in materia di parità di trattamento e di conservazione dei diritti quesiti "*.

Il Commissario Straordinario
F.to Dott. Davide Galantuomo

L'argomentazione svolta nel parere, a questo proposito, ha cura di garantire sia l'applicazione delle disposizioni, che i diritti già maturati dagli iscritti alla data di entrata in vigore della legge regionale.

In conclusione, il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato non affronta nello specifico i singoli rilievi alcuni dei quali in quanto basati sull'assunta corrispondenza tra Fondo integrativo ENAS e TFR, ma come risulta evidente, ha focalizzato l'attenzione sulla fondamentale pregiudiziale: applicabilità o meno del nuovo regime ed effetti di questa applicazione sul regime delle aliquote. Inoltre, risolve anche la problematica circa la decorrenza delle nuove disposizioni che si indica essere il 1 aprile (primo giorno successivo alla scadenza del termine dettato per l'adeguamento da parte degli enti);

Ritenuto, come sopradetto, che la finalità di adottare un provvedimento legittimo non possa prescindere dalle risultanze del parere di cui sopra ;

Considerato che la premessa circa la natura del Fondo ENAS sia fondamentale: fondo non previdenziale, ma di accumulo e che quindi non possa essere interessato dagli istituti quali la cristallizzazione del TFR e che i risvolti fiscali segnalati in relazione a taluni prestiti (al di là della denominazione), non necessitino di modifiche in quanto all'atto della concessione del prestito (senza restituzione), si provvede ad assolvere i relativi obblighi fiscali ;

Ritenuto che la soluzione indicata dall'Avvocatura Distrettuale in caso di applicazione delle nuove disposizioni, non lasci margini di scelta a questa Amministrazione e che, conseguentemente, sia necessario riapprovare un testo del regolamento che distingua la posizione dei nuovi iscritti, per i quali opererebbe la facoltatività di iscrizione, da quella del personale già iscritto alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento. Per questi ultimi, infatti, come indicato dall'Avvocatura Distrettuale dello stato devono essere garantiti i diritti quesiti con la conservazione del regime pregresso sino alla data di cessazione dal servizio e, pertanto, ciò obblighi ad una riformulazione del testo dell'art. 3 "Beneficiari" ;

Considerata altresì, l'ulteriore correzione al testo di cui al primo provvedimento di adeguamento (delibera C.S. n° 28 del 20.4.2012) ossia, l'eliminazione della dicitura di cui all'art.4, comma 1, lettera e);

DELIBERA

- l'adeguamento a far data del 1/1/2012 del trattamento di fine servizio alle disposizioni contenute nella l.r. 22 dicembre 2011, n°27 (TFR di cui all'art.2120 c.c.);

l'adeguamento del Fondo di previdenza ENAS di cui alla O.P. n°254/1960 e ss.mm. e ii., mediante approvazione del nuovo regolamento che si unisce in uno alla presente deliberazione per farne parte integrante (all.A) .

-la pubblicazione della presente deliberazione sul sito intranet dell'ente.

La presente deliberazione, soggetta al controllo preventivo di legittimità di cui alla l.r. n°14/1995 e ss.mm. , è inviata all'Assessore di Lavori Pubblici e all'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione.

Il Commissario Straordinario
F.to Dott. Davide Galantuomo

Il Direttore Generale f.f. ing. Franco Ollargiu rende il parere favorevole di legittimità, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995, n.14.

Il Direttore Generale f.f.
F.to Ing. Franco Ollargiu

Allegati:
all. 1: Regolamento

Il presente provvedimento è esecutivo dal 12.03.2013

L'originale del presente provvedimento è depositato agli atti del Servizio Affari Generali

Ente Acque della Sardegna

REGOLAMENTO

FONDO INTEGRAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PERSONALE DIPENDENTE ENAS

TESTO REGOLAMENTO FONDO PREVIDENZA OP 254/60 E SSMM E II

TESTO MODIFICATO IN BASE ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE ALL'ART.14 L.R.
27/2011 E DELIBERA GIUNTA REGIONALE 16/22 DEL 20/3/2012.

Ente acque della Sardegna

ART.1 OGGETTO

Il presente regolamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 della legge regionale 22 dicembre 2011, n° 27 e delle direttive dettate dalla Giunta regionale con la delibera n°12/16 del 20 marzo 2012, sostituisce il regolamento del *Fondo di Previdenza* dell'ex Ente autonomo del Flumendosa (oggi Ente acque della Sardegna), di cui alla Ordinanza Presidenziale del medesimo Ente autonomo del Flumendosa n°254/1960 e ss.mm. e ii.

Art. 2 DENOMINAZIONE E FINALITA' DEL FONDO INTERNO.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il *Fondo di Previdenza* di cui al precedente articolo, costituito per il personale dipendente dell'ex Ente autonomo del Flumendosa (oggi Ente acque della Sardegna), viene denominato: **“Fondo integrativo del trattamento di fine rapporto”** e sarà di seguito indicato come 'FI/TFR ENAS'.

Art. 3 BENEFICIARI

I dipendenti già in servizio presso l'Ente acque della Sardegna e già iscritti al precedente Fondo di previdenza ENAS, conservano tutti i diritti maturati e alle condizioni originariamente previste alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni (01/4/2012). Il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, assunto in data successiva, potrà esercitare la facoltà di iscriversi al nuovo Fondo integrativo, ma in questo caso, l'iscritto sarà assoggettato al nuovo regime contributivo.

ART.4 CONSISTENZA DEL FONDO

Il Fondo di cui al precedente art.2 (FI/TFR) è alimentato, da:

- a) una quota pari al 10% del trattamento economico mensile di ciascun dipendente così come determinato in base all'art. 2120, comma 2, del Codice civile, a carico dell'Amministrazione;
- b) una quota pari al 5% del trattamento economico mensile di ciascun dipendente così come determinato in base all'art.2120, comma 2, del Codice civile, a carico del dipendente ;
- c) gli interessi bancari, calcolati sul saldo individuale;
- d) l'importo delle somme non corrisposte al personale sospeso dal servizio e dallo stipendio a seguito di sanzioni disciplinari (al netto degli eventuali assegni familiari a carico);
- e) altre trattenute dalle retribuzioni, a titolo di restituzione di prestiti concessi;

f) eventuali proventi derivanti da investimenti sulla disponibilità del Fondo.

Le somme di cui alle lettere a) , b) ed e) vengono accantonate mensilmente; le somme di cui alla lettera c) a chiusura di ogni esercizio finanziario.

Le somme di cui alla lettera d) vengo accreditate contestualmente alla relativa trattenuta che le ha generate:

- per una metà in parti uguali fra tutto il personale;
- per l'altra metà in proporzione delle somme accantonate nel corso dell'anno a favore di ciascun iscritto al fondo.

Le somme di cui alla lettera f) in misura proporzionale al saldo del conto individuale all'atto dell'accredito dei proventi dell'investimento che le ha generate.

ART. 5 GESTIONE FONDO

La gestione del Fondo fa carico al competente Servizio Personale dell'Ente .

Le somme accantonate sul FI/TFR vengono gestite mediante l'apertura di un conto corrente bancario in cui sono accreditate le somme di cui al precedente articolo 4.

Le somme accreditate nel conto corrente bancario, costituiscono il **patrimonio del FI/TFR ENAS.**

Per quanto riguarda gli investimenti del patrimonio del FI/TFR, come della concessione dei prestiti di cui al successivo art. 8, l'Amministrazione si avvale di un '*Comitato consultivo*', composto dal Presidente (o da un suo delegato), dal Direttore Generale (o da un suo delegato) e da tre membri designati dalle RSU/Organizzazioni sindacali aziendali .

La gestione del FI/TFR è sottoposta al controllo di due Revisori scelti rispettivamente: dal Presidente e dalle RSU/ Organizzazioni sindacali aziendali .

Le spese di gestione del Fondo sono a carico del Fondo stesso.

I membri del Comitato consultivo ed i Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per una volta .

Le cariche di cui sopra, sono a titolo completamente gratuito.

ART.6 DURATA DELL'ESERCIZIO.

La gestione amministrativa del Fondo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art.7

INVESTIMENTI

Il patrimonio del Fondo può essere investito in titoli di Stato o garantiti dallo Stato che non pregiudichino la consistenza del capitale.

La competenza fa capo al Comitato consultivo di cui al precedente art. 5.

ART.8

CONCESSIONE PRESTITI

Il patrimonio del Fondo non è cedibile, né sequestrabile.

A valere sui saldi individuali disponibili, possono essere concessi agli iscritti che ne facciano espressa domanda, **prestiti** nelle seguenti forme:

- a) *prestiti ordinari*;
- b) *prestiti straordinari*.

La concessione dei prestiti compete al *Comitato consultivo* di cui al precedente art. 5 e sarà effettuata nella misura che di volta in volta sarà determinata dal *Comitato* stesso, nei limiti massimi stabiliti nel presente articolo tenendo conto sia della disponibilità di ciascun saldo individuale che del limite massimo del 80% delle entrate complessive, per ogni anno di esercizio di cui all'art.6, di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 4, limite questo, che verrà calcolato anticipatamente in ragione di ciascun semestre.

Solo in caso di richieste per comprovate esigenze sanitarie o di calamità o comunque di forza maggiore, il suddetto limite potrà essere incrementato della misura necessaria sino al 90% delle entrate complessive come definite al punto precedente.

Al Comitato compete di verificare che la documentazione presentata sia probante e veritiera.

Nell'eventualità in cui siano in corso trattenute per effetto di cessioni di legge il prestito è concedibile qualora generi una rata che, sommata a quelle in corso, non sia superiore alla metà delle voci stipendiali fisse e continuative in godimento.

I ***prestiti ordinari*** sono concessi per necessità serie e comprovate riguardanti l'iscritto (o componenti del nucleo familiare, entro il limite del secondo grado), per un importo massimo corrispondente a tre mensilità determinate dalle voci retributive fisse e continuative e comunque non superiore al **75%** del saldo individuale.

La restituzione ha luogo in rate mensili non superiori a **36** (trentasei) mediante ritenuta diretta sulle competenze mensili, a partire dal mese successivo all'erogazione del prestito stesso.

I prestiti ordinari non potranno essere concessi in caso di esistenza di un residuo di un precedente prestito ordinario superiore a **6** (sei) rate.

I ***prestiti straordinari*** sono concessi per un importo massimo pari al **75%** del saldo individuale e per necessità inerenti gravi e comprovate esigenze sanitarie dell'iscritto al

fondo e del suo nucleo familiare o inerenti la prima casa di abitazione di proprietà del richiedente.

Questa ultima tipologia di prestito è concessa nei casi di :

1. acquisto, costruzione o completamento della costruzione,
2. lavori di ristrutturazione e miglioramento interno od esterno;
3. pagamento, estinzione parziale o totale di mutuo edilizio contratto per l'acquisto della prima casa di abitazione di proprietà del richiedente.

Le richieste di prestito, inoltrate compilando l'apposito modulo, dovranno pervenire al Servizio Personale entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese e dovranno essere corredate dalla documentazione, come di seguito riportato, fatta salva la regolarizzazione con quanto in appresso specificato, a giustificazione della spesa sostenuta :

1. acquisto: preliminare di vendita o atto d'acquisto;
2. costruzione/completamento costruzione: concessione edilizia
3. lavori di ristrutturazione e miglioramento (come sopra specificato): preventivo acquisto materiali e/o mano d'opera, intestato e regolarmente accettato dall'iscritto, in forma originale con timbro della ditta fornitrice;
4. pagamento mutuo: piano di ammortamento (ove previsto) ovvero quietanza (se rata già pagata);
5. estinzione parziale o totale mutuo: dichiarazione del debito residuo, rilasciata in data non antecedente i 30 giorni, dall'ente erogante.

La **regolarizzazione** della pratica dovrà avvenire:

- per la fattispecie di cui al punto 1. con la trasmissione di copia dell'atto pubblico di acquisto;
- per la fattispecie di cui ai punti 4. e 5. con la trasmissione di copia della quietanza di regolare pagamento delle rate (ovvero dell'avvenuta estinzione del mutuo) entro 45 giorni dalla concessione del prestito.

In difetto di regolarizzazione laddove prevista, al dipendente non potranno essere concessi altri prestiti per l'intera durata del prestito concesso e non regolarizzato .

La restituzione dei prestiti straordinari ha luogo per l'intera somma, in rate mensili non superiori a **120** (centoventi), mediante ritenuta diretta sulle competenze mensili, a decorrere dal terzo mese successivo alla concessione del prestito, salvo espressa richiesta dell'iscritto di anticipare la decorrenza della rateizzazione.

A domanda dell'interessato, può essere concesso un prestito senza restituzione di **1/3** (un terzo) dell'importo richiesto, con la conseguente diminuzione del capitale da assoggettare alla rateizzazione ed il contestuale assoggettamento all'imposta sui redditi delle persone fisiche, della somma non restituita.

Sempre su istanza del lavoratore, in possesso del requisito di **quindici anni** di anzianità di iscrizione al Fondo, può essere concesso un **prestito da non restituire** qualora si tratti di somme :

- destinate a pagamento di rate di mutuo fondiario contratto per l'acquisto ovvero la costruzione della prima casa di abitazione di proprietà del richiedente;
- per una sola volta nel corso del rapporto di servizio delle somme relative a prestiti per acquisto/costruzione della prima casa di abitazione di proprietà del richiedente;
- per una sola volta nel corso del rapporto di servizio delle somme relative a prestiti per lavori di ristrutturazione della prima casa di abitazione di proprietà del richiedente, qualora sia stata comprovata la spesa con documenti idonei.

Sempre per una sola volta nel corso del rapporto di servizio, il dipendente può chiedere e ottenere l'azzeramento dei prestiti precedentemente contratti per le causali e con i requisiti di cui sopradetto.

Contestualmente a detto azzeramento, il dipendente dovrà contrarre un nuovo prestito per l'importo corrispondente all'imposta sui redditi delle persone fisiche, quale anticipazione della somma spettante all'atto della cessazione dal servizio. L'azzeramento contestuale di tale prestito genera una nuova imposta che verrà detratta dagli interessi maturati.

Art. 9

LIQUIDAZIONE SOMME ACCANTONATE

Nel caso di cessazione dal servizio, il saldo individuale residuo viene liquidato e corrisposto al titolare.

In caso di morte del titolare la quota di cui sopra, spettante agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2122 cc, è liquidata entro trenta giorni dalla data di presentazione della idonea documentazione da parte degli interessati.

Perde ogni diritto alle somme accantonate sul Fondo (salvo le somme corrispondenti alla quota a proprio carico), il dipendente licenziato senza preavviso o che abbia subito condanna che comporta la perdita dei diritti civili e politici o la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.

Art. 10

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento condizionato all'esecutività della relativa delibera di adozione, entra in vigore il 1° Aprile 2012.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Davide Galantuomo